

IN QUESTA EDIZIONE



1. L'adeguamento dei registratori di cassa telematici entro il 31.03.2021
2. Sponsorizzazioni sportive, al via le istanze per richiedere il bonus
3. Il regime dei lavoratori rimpatriati: le relative agevolazioni fiscali
4. La possibilità di ottenere nuovi finanziamenti agevolati in base al Protocollo d'intesa 2021 firmato tra la Provincia Autonoma di Bolzano, le banche locali e le Cooperative di Garanzia

1

L'adeguamento dei registratori di cassa telematici entro il 31.03.2021

Per soggetti IVA

Salvo auspicate ulteriori proroghe (visto il periodo di ancora parziale-lock-down dove la visita da parte dei tecnici risulta non agevole), a decorrere dal 1° aprile 2021 l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri dai registratori di cassa dovrà essere eseguito con l'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico "Tipi Dati per i Corrispettivi – versione 7.0 – giugno 2020", e del conseguente adeguamento dei registratori telematici.

L'adeguamento al nuovo tracciato riguarda anche i registratori acquistati di recente, i quali se non aggiornati a tale versione, da aprile non saranno in grado di inviare i dati degli incassi giornalieri all'Agenzia delle Entrate, con conseguente scarto e rischio di irrogazione delle sanzioni normative previste. In particolare, con il file di invio dei dati secondo il nuovo tracciato si può inviare anche il codice ATECO dell'esercente nel caso in cui vi siano più attività.

Fino al 31.03.2021 sarà possibile trasmettere i dati attraverso la versione del tracciato precedente (6.0).

Per i clienti con contabilità presso di noi saremo noi a verificare se nel sito dell’Agenzia Entrate già risulta che disponete del tracciato corretto per l’invio dei corrispettivi, mentre negli altri casi si consiglia pertanto di voler contattare il proprio tecnico di riferimento (fornitore della propria cassa telematica) per verificare se serve un adeguamento in tal senso (se non già effettuato).

2 Sponsorizzazioni sportive, al via le istanze per richiedere il bonus

Per soggetti IVA

L’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta, introdotto dal decreto 104/2020 a vantaggio di chi investe in campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, a favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, potrà essere inviata, fino al 1 aprile 2021, utilizzando il modulo disponibile sul sito del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri al seguente link: <http://www.sport.governo.it/it/bandi-avvisi-e-contributi/credito-dimposta-per-sponsorizzazioni-sportive/credito-di-imposta-per-le-sponsorizzazioni-sportive-2020/>

Il bonus, inserito tra le misure anti-COVID del DI n. 104/2020 (articolo 81, comma 1), è destinato ai lavoratori autonomi, alle imprese e agli enti non commerciali che “spendono” i loro fondi per pubblicizzare o sponsorizzare le leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, o società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI, che operano in discipline ammesse ai giochi olimpici e paralimpici, che svolgono attività sportiva giovanile. Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 50% degli investimenti in sponsorizzazioni effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e l’importo complessivo dell’investimento realizzato non deve essere inferiore a 10 mila euro.

Le disposizioni attuative dell’agevolazione sono state messe a punto dal Dpcm 30 dicembre 2020, reperibile in Internet al seguente link <http://www.sport.governo.it/media/2500/credito-imposta-sponsorizzazioni.pdf>.

Il decreto definisce i beneficiari del credito, le informazioni da inserire nella domanda, i casi di esclusione, le procedure di concessione e di utilizzo della somma, la documentazione richiesta, le modalità di controllo ai fini del rispetto della norma e del tetto di spesa fissato dallo stanziamento dei fondi destinati allo scopo.

Una volta terminata la fase istruttoria di verifica dei requisiti e della documentazione allegata alla domanda, il dipartimento per lo sport ne comunica l’esito positivo ai beneficiari con la pubblicazione online dell’elenco di coloro che potranno usufruire del credito d’imposta e visto

che i fondi messi a disposizione sono limitati si andrà a riparto tra tutti i richiedenti. Contemporaneamente la lista sarà inviata anche all’Agenzia delle Entrate.

La somma assegnata è utilizzabile dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco, soltanto in compensazione, presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Il tax credit deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi nel quadro RU in relazione al periodo di imposta in cui è stato riconosciuto e in quelle successive fino al suo esaurimento.

3

Il regime dei lavoratori rimpatriati: le relative agevolazioni fiscali

Per tutti i soggetti

Il legislatore ha previsto un regime fiscale di favore a lavoratori che lavoravano all’estero e che hanno trasferito/intendono trasferire la propria residenza fiscale in Italia. Per ultimo la Legge di Bilancio 2021 ha nuovamente modificato tale regime che può essere molto interessante per le singole persone che possiedono le condizioni dell’applicabilità di tale regime. In termini pratici il lavoratore (cittadino italiano) che lavora all’estero e che intende trasferirsi in Italia, potrà tener conto di tale agevolazione fiscale in sede di trattazione del proprio compenso da percepire dal datore di lavoro italiano: contrattando un compenso lordo, avrà pertanto un compenso netto maggiorato in misura rilevante nel periodo di applicabilità di questo regime a favore.

In seguito riassumiamo sommariamente le disposizioni vigenti in materia, rimanendo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti a riguardo, eventualmente anche per simulare, mediante il nostro reparto della consulenza del lavoro, gli effetti di tale agevolazione al compenso che si prospetta con il potenziale datore di lavoro italiano!

Il “vecchio” regime dei rimpatriati

Si applica ai lavoratori rimpatriati che hanno trasferito la loro residenza fiscale in Italia entro il 29.04.2019. È importante ricordare che è stato chiarito che il regime è applicabile anche senza alcuna iscrizione all’AIRE se si ha avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una vigente convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi tra l’Italia e tale Stato.

Il “nuovo” regime dei rimpatriati

Si applica ai lavoratori rimpatriati che hanno trasferito la loro residenza fiscale in Italia dal 01.01.2020 ed è prevista una riduzione del reddito imponibile del 70% per il primo quinquennio. Per il secondo quinquennio la riduzione spettante dipende dal rispetto dei requisiti previsti:

- Del 50% se il soggetto entro la fine del primo quinquennio ha almeno un figlio minore o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione.
- Del 90% se il soggetto entro la fine del primo quinquennio ha almeno tre figli minorenni.

I soggetti che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, per applicare quest'agevolazione, devono soddisfare i seguenti requisiti:

- Non devono essere stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento;
- Si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
- La loro attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Anche in questo caso per i cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia vale il principio della residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi tra l'Italia e tale Stato di precedente residenza nei due periodi d'imposta antecedenti il trasferimento.

Per i soggetti che hanno trasferito la loro residenza fiscale in Italia dal 30.04.2019 fino al 02.07.2019 si applicano invece le regole del "nuovo" regime e possono pertanto avvalersi dell'agevolazione soltanto nella misura del 50% come chiarito nella circolare dell'agenzia delle entrate n. 33/2020.

Regime per gli sportivi professionisti ex legge 91/1981

Per gli sportivi professionisti per le loro rapporti con le società sportive disciplinati dalla legge 91/1981 è invece prevista un'agevolazione del 50% senza ulteriori riduzioni. Questi soggetti al fine di optare per il regime agevolato devono versare un contributo pari allo 0,5% della base imponibile. Il DPCM del 26.01.2021 ha previsto che tali soggetti possono beneficiare dell'agevolazione in via "retroattiva" per il 2019 versando questo contributo entro il 15.03.2021. In linea generale sarà versato annualmente tramite F24 Elide entro il termine di versamento del saldo IRPEF relativo al periodo d'imposta di riferimento.

Novità previste dalla Legge di Bilancio 2021 all'art. 1, comma 50

Le disposizioni si applicano ai lavoratori che hanno trasferito la loro residenza in Italia entro il 30.04.2019 e che risultano beneficiari del regime degli rimpatriati al 31.12.2019. Per loro è previsto che mediante opzione possono prorogare il riconoscimento dei benefici fiscali.

L'opzione è esercitata mediante il versamento di imposte in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione. I soggetti per cui tale primo periodo si è concluso il 31 dicembre 2020 effettuano il versamento entro il 30.08.2021 (180 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento dell'agenzia

delle entrate); tale versamento dev'essere effettuato tramite il modello di pagamento F24 e non può essere compensato con altri crediti d'imposta.

Il versamento da effettuare è del 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto dell'agevolazione, se il soggetto al momento dell'opzione ha almeno un figlio minorenni o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione.

Il versamento è invece ridotto al 5% se il soggetto al momento dell'opzione ha almeno tre figli minorenni e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia.

Qui è importante considerare che il primo figlio o il terzo devono essere nati prima del trasferimento in Italia o durante il primo quinquennio di permanenza in Italia.

Entro gli stessi termini del versamento deve essere fatta comunicazione scritta dell'opzione al proprio datore di lavoro (sostituto d'imposta) nel caso di reddito di lavoro dipendente. Il provvedimento n. 60353 del 03.03.2021 elenca anche tutti i dati e dichiarazioni da includere nella comunicazione.

I lavoratori autonomi fanno invece comunicazione della loro opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale hanno effettuato il versamento predetto.

Ulteriori informazioni e i provvedimenti sopra menzionati a riguardo si trovano in Internet al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi2-cittadini>.

4

La possibilità di ottenere nuovi finanziamenti agevolati in base al Protocollo d'intesa 2021 firmato tra la Provincia Autonoma di Bolzano, le banche locali e le Cooperative di Garanzia

Per soggetti IVA

Vi informiamo che tra la Provincia Autonoma di Bolzano, le banche locali e le Cooperative di Garanzia è stato firmato un nuovo Protocollo d'intesa in base al quale le imprese site/con attività nell'Alto Adige potranno richiedere nuovi finanziamenti agevolati fino al 7 giugno 2021.

Trattasi di finanziamenti agevolati a favore di imprese e professionisti, divisi nei seguenti scaglioni, dove ad ogni scaglione corrisponde una apposita agevolazione usufruibile:

- Finanziamenti agevolati dell'importo di Euro 30.000,00;

- Finanziamenti agevolati dell'importo di Euro 35.000,00;
- Finanziamenti agevolati dell'importo tra Euro 35.000,00 e Euro 300.000,00;
- Finanziamenti agevolati dell'importo tra Euro 300.000,00 e Euro 1.500.000,00.

Vedasi a riguardo anche le informazioni messe a disposizione dalla Provincia Autonoma di Bolzano in Internet al seguente link: <https://aiuticovid.provincia.bz.it/crediti-bancari-mutui.asp>

In ogni caso per la richiesta di finanziamento bisogna contattare la propria banca e richiedere a questa banca la modulistica prevista per tale fine.

Ai fini di agevolare l'ottenimento del finanziamento desiderato, potrebbe essere utile/necessario di richiedere anche una garanzia ad una Cooperativa di Garanzia (CONFIDI o GARFIDI). A riguardo si trovano utili informazioni in Internet al seguente link: <http://www.confidi.bz.it/it/newsroom/covid19-protocollo-di-intesa-alto-adige-riparte-edizione-2021/47-358.html> (cliccando in basso su "Tabella sintetica") e/o <http://www.garfidi.it/it/servizi.html>.

Visto il breve lasso di tempo fino al 7 giugno 2021, consigliamo di attivarsi senza indugio, in quanto la predisposizione della necessaria documentazione e il perfezionamento della richiesta/pratica necessitano di un tempo non breve.

Per discutere le possibilità/necessità/utilità di nuovi finanziamenti potete sempre contattare anche il consulente di riferimento nel nostro studio!



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

